

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

EX D.LGS. 231/01

DI ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.

PARTE GENERALE

1. La Responsabilità della Società ex D.lgs. 231/01

1.1 Premessa

Per offrire ai destinatari del presente Modello una visione più chiara dei presupposti che disciplinano la responsabilità della Società derivante da reato e delle conseguenze dell'illecito che si spiegano a carico della stessa, sono di seguito individuati gli elementi essenziali della norma e la loro interpretazione giurisprudenziale.

1.2 Principi Generali

Con il decreto legislativo il D.lgs. 231/2001, è stata dettata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

Il fine della norma è quello di sensibilizzare le società sulla necessità di dotarsi di una organizzazione interna idonea a prevenire la commissione di reati da parte dei dirigenti, del personale dipendente e di chi, comunque, opera in nome e per conto dell'azienda. In particolare, è previsto che gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, sono responsabili nel caso in cui i propri dirigenti o coloro che operano sotto la direzione o la vigilanza di questi, commettano determinate fattispecie di reato, tassativamente individuate - c.d. reato presupposto - nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Tale forma di responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato presupposto e si affianca a quest'ultima, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.

La natura della responsabilità dell'ente derivante da reato è riconducibile ad una colpa di organizzazione, ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte della società dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione di reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo.

La normativa è applicabile agli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato, i quali rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero quando:

- a. in Italia è sita la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- b. nei confronti dell'ente non sta procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- c. la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

1.3 Criteri di imputabilità ed elementi costitutivi dell'illecito

Secondo il principio di tassatività, occorre, innanzitutto la commissione di uno dei reati-presupposto indicati dal decreto, negli articoli 24 e seguenti. Pertanto, non tutti i reati possono fondare la responsabilità dell'ente, ma solo quelli compresi nel catalogo fornito dalla norma.

In secondo luogo, la società risponde per i reati presupposto solo laddove questi siano stati commessi da soggetti funzionalmente collegati ad essa, ed altresì se questi siano stati realizzati a vantaggio o a favore dell'ente, restando escluse le ipotesi nelle quali il reo agisca nell'esclusivo interesse proprio o di un terzo. Rispetto all'agente, la cui condotta illecita dà luogo all'imputabilità della società, occorre riferirsi a coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'azienda o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da chi esercita, anche solo di fatto, tali funzioni (c.d. apicali)

La società risponde altresì se il reato presupposto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti apicali (c.d. sottoposti).

Rispetto al criterio di interesse o vantaggio, il primo ha un'indole soggettiva e si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta. La persona fisica non deve aver agito contro l'impresa, se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa. Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo, anche in termini di risparmio di spesa.

1.4 I Reati Presupposto

| | |
|--|--|
| <p>Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</p> | <p>Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica (art. 640-ter c.p.).</p> |
| <p>Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati</p> | <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635- quater c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies, co. 3, c.p.) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (articolo 1, co.11, DL n. 105/2019) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)</p> |
| <p>Art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata</p> | <p>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</p> |
| <p>Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</p> | <p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.) Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.) Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.) Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.) Se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea: - peculato (art. 314 c.p.) - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) - abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</p> |
| <p>Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p> | <p>Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.)</p> |
| <p>Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati</p> | <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635- quater c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies, co. 3, c.p.) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (articolo 1, co.11, DL n. 105/2019) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)</p> |
| <p>Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio</p> | <p>Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513- bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).</p> |

| | |
|---|--|
| <p>25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari</p> | <p>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati, limitatamente alla fattispecie attiva (art. 2635-bis co. 1, c.c.) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) Falsità nelle relazioni sociali delle società quotate (art. 2622, c.c.) Falso in prospetto (v. art. 173- bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.) Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629- bis c.c.) Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di corruzione attiva (art. 2635, co. 3, c.c.). False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)</p> |
| <p>Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p> | <p>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo.</p> |
| <p>Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p> | <p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583- bis c.p.)</p> |
| <p>Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale</p> | <p>Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.) Pornografia minorile-Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.) Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600- quater c.p.) Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) Prostituzione minorile (art. 600- bis, co. 1, c.p.) Pornografia minorile -Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603- bis c.p.)</p> |
| <p>Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato</p> | <p>Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)</p> |
| <p>Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e</p> | <p>Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.) Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)</p> |

| | |
|---|---|
| sicurezza sul lavoro | |
| Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio | Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1, c.p.) |
| Art. 25 octies 1 D.Lgs. 231/01 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori | Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.) Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.) Frode informatica (art. 640 ter c.p.) |
| Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore | Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941) Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941) Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941) Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941) Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171- octies l. 633/1941) |
| Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) |
| Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 - Reati ambientali | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006) Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006) Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992) Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993) Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006) Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007) Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007) |

| | |
|--|--|
| | <p>Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)</p> <p>Inquinamento ambientale e disastro ambientale, di natura colposa (art. 452-quinquies c.p.)</p> <p>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)</p> <p>Delitti associativi aggravati ex art. 452-octies c.p.</p> <p>Disastro ambientale (art. 452- quater c.p.)</p> |
| <p>Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare</p> | <p>Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)</p> <p>Procurato ingresso illecito (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter, d.lgs. 286/1998)</p> <p>Favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, co. 5, d.lgs. 286/1998)</p> |
| <p>Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 - Razzismo e xenofobia</p> | <p>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis, c.p.)</p> |
| <p>Art. 25 - quaterdecies - D.Lgs. 231/01 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</p> | <p>Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989)</p> <p>Esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa (art. 4 L. 401/1989)</p> |
| <p>Art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 - Reati Tributari</p> | <p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a centomila euro (art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000)</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a centomila euro (art. 2, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000)</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. n. 74/2000)</p> <p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a centomila euro (art. 8, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000)</p> <p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a centomila euro (art. 8, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000)</p> <p>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. n. 74/2000)</p> <p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs. n. 74/2000)</p> <p>Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4 del d. lgs. 74/2000)</p> <p>Omissa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 del d. lgs. 74/2000)</p> <p>Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quater del d. lgs. 74/2000)</p> |
| <p>Art. 25-sexiesdecies - d.lgs. 231/2001 - Contrabbando</p> | <p>Contrabbando (DPR 23 gennaio 1973, n. 43)</p> |
| <p>Art. 25-septiesdecies- D.Lgs. 231/01 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale</p> | <p>Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.)</p> <p>Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.)</p> <p>Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.)</p> <p>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.)</p> <p>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.)</p> <p>Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.)</p> |

| | | |
|---|--------|---|
| | | Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.) Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.) |
| Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01 Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici | - - | Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.) |
| Art.12 L.9/2013 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva] | - | Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) Commercio di sostanze alimentari contraffatte e adulterate (art. 442 c.p.) Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 ter c.p.) Contraffazione, alterazione, o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci (art. 517 c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater) |
| Art. 10 1. 146/2006 Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale] | - | Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater d.P.R. 43/1973) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990) Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3- bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) |

1.5 Le Sanzioni

Il Decreto prevede sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni pecuniarie sono sempre applicate in caso di condanna dell'ente. Il quantum viene calcolato tramite un sistema basato su quote, determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare.

Il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo, varia a seconda della fattispecie, della gravità del reato, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti.

L'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258, 23 e un massimo di € 1549,37, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive previste sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito.

Si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, se espressamente previste per il reato giudicato e qualora l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante ed il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative e/o in caso di reiterazione degli illeciti.

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva e consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

1.6 Il Valore Esimente del MOG

Qualora ricorrano tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato, la società non risponde dell'illecito se:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione **idonei** a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Quanto all'idoneità, i modelli, secondo quanto previsto dalla norma devono:

- Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cd. mappatura delle aree di rischio);
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modelli di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.;

b) ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza del modello;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione.

Il modello organizzativo e gestionale previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 può quindi definirsi come un sistema strutturato di principi di comportamento, procedure operative, presidi di controllo e sanzioni disciplinari sulle cui basi la società deve articolare la propria organizzazione interna, allo scopo di prevenire i rischi di commissione di condotte rientranti nell'area degli illeciti presupposto nello svolgimento dell'attività aziendale. Ove tale sistema sia implementato e correttamente vigilato e presidiato, è chiaro che la commissione dell'illecito potrà realizzarsi solo con un aggiramento fraudolento delle regole e dei principi previsti dal MOG. In sintesi, la società non risponderà amministrativamente del reato presupposto realizzato in suo vantaggio o interesse da soggetti apicali o sottoposti, ogni qual volta l'agente abbia commesso il fatto eludendo fraudolentemente il sistema organizzativo e di gestione adottato dall'ente, adeguatamente vigilato e astrattamente idoneo ad impedire la verifica di reati della stessa specie.

2.11 Modello di Organizzazione e Gestione di EcoAmbiente Salerno S.p.A.

2.1 La realtà Aziendale e l'assetto organizzativo

EcoAmbiente Salerno S.p.A. è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, istituita dalla Provincia di Salerno, avente ad oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e delle relative infrastrutture nell'ambito territoriale della Provincia di Salerno. In data 27.05.2020, l'Ente d'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - Ambito Territoriale Ottimale di Salerno - ha acquistato la titolarità di tutte le azioni della Ecoambiente Salerno S.p.A., per cui attualmente quest'ultima è soggetta all'attività di direzione, di coordinamento e di controllo del richiamato Ente d'Ambito Salerno.

Oggi la Società, si occupa della gestione dei seguenti impianti (operativi):

- impianto ubicato nell'area ASI del Comune di Battipaglia, nella Provincia di Salerno, denominato T.M.B. (Trattamento Meccanico Biologico) dedicato al trattamento dei rifiuti solidi urbani (EER 20.03.01);

- impianto pubblico di trasferimento sito in località Sardone di Giffoni Valle Piana (SA), dedicato al pro-trattamento dei rifiuti organici (EER 20.01.08) e degli sfalci di potatura (EER 20.02.01);

- impianto pubblico di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei RR.SS.UU. prodotti dai Comuni dell'ATO Salerno, sito nel Comune di Eboli (SA);

- impianto pubblico di selezione rifiuti non pericolosi, ubicato in località Vallo Scalo del Comune di Casal Velino (SA).

I principali servizi erogati nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti sono elencati di seguito:

- Servizio di trattamento meccanico biologico (TMB) del rifiuto urbano secco residuale derivante dal circuito della raccolta differenziata dei Comuni della Provincia di Salerno;
- Gestione di discariche in fase post operativa;
- Gestione di siti temporanei di stoccaggio di balle sia in fase di svuotamento, sia dismessi;
- Raccolta, trasporto e preselezione di imballaggi in vetro;
- Trasporto dei rifiuti urbani non pericolosi;
- Trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi;
- Stoccaggio e trasferimento di rifiuti biodegradabili.

La mission della Direzione Aziendale consiste in:

- gestire in modo efficiente, efficace ed economico il ciclo dei rifiuti urbani nella, nel rispetto delle disposizioni normative volte alla eliminazione della frammentazione gestionale;
- ottemperare alle esigenze di informazione e comunicazione ai cittadini, sia per quanto concerne la materia ambientale in generale sia in ordine alla mera gestione dei servizi;
- realizzare la sinergia con le 161 Amministrazioni Comunali dell'ATO Salerno al fine di garantire un servizio a tutela della salute pubblica, capillare ed omogeneo sull'intero territorio di riferimento.

La Società ha adottato un sistema di governance tradizionale, essendo amministrata da un consiglio di amministrazione, il quale ha delegato parte delle proprie attribuzioni ad alcuni dei suoi componenti.

In ossequio alle finalità del Modello di Organizzazione e Gestione - come meglio specificate al punto che segue ed in Parte Speciale nonché nelle singole Procedure - EcoAmbiente Salerno S.p.A. si è dotata di un sistema di responsabilità incentrato su specifiche aree dotate di autonomia gestionale.

La Società dispone di un'organizzazione gerarchico-funzionale che consente la chiara definizione di:

- a) linee di dipendenza e riporto;
- b) attribuzione di poteri secondo il sistema di deleghe e procure; c) contenuti delle singole posizioni, riferite a responsabili di direzione.

Nella definizione dell'organizzazione e delle linee di riporto gerarchico, al fine di garantire il controllo sulle attività e sui responsabili delle stesse, è stata adottata un'adeguata distinzione di funzioni. Il criterio-guida della definizione dell'organizzazione prevede, infatti, che sullo stesso processo/attività sia garantito, per quanto possibile, un apporto di collaborazione da parte di differenti funzioni e/o livelli gerarchici, così da assicurare la costante possibilità di controlli incrociati sui relativi operati. Al fine di favorire una chiara attribuzione dei livelli di responsabilità, la Società si avvale altresì di sistemi informatici le cui logiche sono allineate alle suddivisioni di ruoli previste dalla struttura organizzativa. In tali sistemi informatici sono configurate specifiche architetture di accesso dirette a garantire

che determinate attività possano essere realizzate esclusivamente dalle risorse espressamente autorizzate alla loro esecuzione.

Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle proprie attività operative, la Società ha conferito ad alcuni soggetti specifici poteri autorizzativi (cosiddette "Deleghe", conferenti il potere di autorizzare internamente iniziative di spesa).

2.2 Struttura e finalità del Modello di Organizzazione e Gestione di EcoAmbiente Salerno S.p.A.

Il presente Modello è stato ispirato e formato secondo i principi espressi dal paradigma normativo che disciplina la responsabilità amministrativa da reato dell'ente, tenuto conto dei principali casi giudiziari accertati e degli orientamenti giurisprudenziali, nonché sulla scorta delle *best practice* adottate dalle principali realtà aziendali e delle normative volontarie che indicano gli standard di controllo di organizzazione aziendale interna. La redazione del MOG EcoAmbiente Salerno S.p.A. è stata condotta secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo di Confindustria.

Il Modello è costituito da:

- Parte Generale;
- Analisi dei rischi;
- Parte Speciale, nella quale sono sintetizzate le aree sensibili al rischio ed i principi generali di prevenzione;
- Procedure specifiche, nelle quali sono descritti i controlli interni applicati e le regole di condotta ritenute idonee per l'eliminazione del rischio di realizzazioni di condotte illecite integranti i reati presupposto per i quali l'analisi condotta ha restituito un rischio potenziale;
- Codice Etico;
- Procedura Whistleblowing;
- Ulteriori documenti allegati alla Parte Speciale o alle Procedure Specifiche (Protocolli, Politiche aziendali, ecc..).

Lo scopo del MOG è quello di eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto attraverso l'adozione di principi generali di prevenzione, la predisposizione di un sistema armonico di procedure nel quale siano richiamati ed integrati i presidi previsti dai sistemi di gestione certificati ed un sistema di controllo.

I Principi generali di prevenzione, unitamente al Codice Etico e Disciplinare ed ai protocolli e le policy aziendali, sono finalizzati all'acquisizione da parte dei soggetti apicali, sottoposti e soci in affari, della cognizione e consapevolezza che determinate condotte costituiscono un illecito penalmente sanzionabile, la cui realizzazione non è tollerata da EcoAmbiente Salerno S.p.A., fermamente condannata e si contrappone allo spirito ed agli interessi aziendali.

Le procedure specifiche cristallizzano le regole di condotta da seguire per determinate attività, ritenute corrette ed idonee ad impedire il verificarsi di eventi criminosi a vantaggio della società. Il sistema di controllo, preventivo ed *ex post*, consente di verificare il corretto funzionamento e la concreta applicazione del Modello.

Inoltre, tale attività di monitoraggio consente di attivarsi tempestivamente al fine di evitare l'illecito e di irrogare sanzioni disciplinari alla violazione dei precetti di comportamento.

Per la costruzione del Modello si è partiti dall'analisi del contesto aziendale, attraverso cui si è pervenuti ad individuare e mappare le attività aziendali e le relative aree di rischio.

È stata poi condotta l'analisi del rischio in relazione alle aree sensibili che ha consentito di identificare le potenziali modalità di realizzazione dei reati presupposto a vantaggio o a favore dell'ente, così come specificate nella parte speciale.

Di seguito è stata valutata l'adeguatezza delle misure di prevenzione già in essere e si è proceduto ad identificare ed attuare i punti di miglioramento.

I principi cardine sui quali si fonda il Modello sono:

1) Adozione di procedure specifiche: creazione, approvazione e diffusione di specifici documenti volti a disciplinare i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento dell'attività aziendale idonei a prevenire la commissione di illeciti;

2) Tracciabilità: adozione di un sistema idoneo a consentire la verificabilità *ex post* delle attività;

3) Segregazione delle funzioni e dei compiti: esistenza di una preventiva distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi anche all'interno di una stessa unità organizzativa, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti;

4) Formazione: diffusione interna del modello tale da consentire il raggiungimento di una piena consapevolezza in capo a dirigenza e personale dei principi e delle modalità di attuazione del sistema.

Il modello così strutturato e costruito è stato attuato mediante la sua approvazione da parte dell'organo amministrativo, la nomina dell'organismo di vigilanza e la diffusione dei suoi contenuti attraverso attività di formazione ed informazione dei destinatari.

2.3 Destinatari

Le regole e le disposizioni contenute nel Modello si rivolgono a tutti i soggetti che, anche di fatto, svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima.

Sono quindi "Destinatari" del presente Modello:

- i titolari di qualifiche formali di direzione, gestione e controllo della Società o di una sua unità organizzativa;
- i soggetti che esercitano funzioni di direzione, gestione e controllo anche solo di fatto;
- tutto il personale della Società, in forza di qualsiasi tipo di rapporto contrattuale, compresi stagisti, collaboratori legati da contratti a termine e collaboratori a progetto;
- i membri degli organi di controllo sia interni che esterni;
- chiunque agisca in nome e per conto della Società a prescindere dal vincolo di subordinazione;

- i collaboratori esterni, i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e altre controparti contrattuali in genere, per effetto di specifiche clausole contrattuali, viene esteso l'impegno al rispetto del presente Modello e dei suoi strumenti attuativi, nell'ambito dei rapporti istituiti con la EcoAmbiente Salerno S.p.A.

3.L'Organismo di Vigilanza

3.1 I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6 del decreto 231/01 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati-presupposto se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- a. adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- b. affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito "l'Organismo di vigilanza" o "l'OdV").

Il conferimento di questi compiti all'Organismo di vigilanza e il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità.

L'Organismo deve essere posto nelle condizioni di assolvere realmente ai complessi e delicati compiti di cui la legge lo investe.

Le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto 231, possono schematizzarsi come segue:

- vigilanza sull'effettività del modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
- esame dell'adeguatezza del modello, ossia della sua reale - non già meramente formale - capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, attraverso:
 - suggerimenti e proposte di adeguamento del modello agli organi o funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, a seconda della tipologia e della portata degli interventi;
 - follow-up: verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

3.2 I Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza, così come proposti dalle linee guida emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- Autonomia ed indipendenza

La posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed, in particolare, dell'organo dirigente che rappresenta uno dei soggetti controllati dall'Organismo di vigilanza. Inoltre, la giurisprudenza ha affiancato al requisito dell'autonomia quello dell'indipendenza. Il requisito dell'autonomia, difatti, sarebbe svuotato di significato se i membri dell'Organismo di Vigilanza risultassero condizionati a livello economico e personale o versassero in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale. Occorre, dunque, assicurare e riconoscere all'Organismo una posizione autonoma e imparziale, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale nonché la dotazione di un budget annuale a supporto delle attività di verifica tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dal legislatore. Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è poi indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi. Diversamente, infatti, potrebbe esserne minata l'obiettività di giudizio come organo all'atto delle verifiche sui comportamenti e sul Modello. In sostanza, per essere efficiente e funzionale l'organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe di decisioni dell'attività dell'ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche. Non deve essere sovrapposta la figura del controllore a quella del controllato: i compiti dell'Organismo di Vigilanza non possono essere esercitati nei propri confronti, ma esigono che il soggetto vigilato sia distinto dal componente dell'OdV.

- Professionalità

È essenziale che la scelta dei membri dell'Organismo di Vigilanza avvenga verificando il possesso di specifiche competenze professionali.

I membri dell'OdV devono avere competenze in attività ispettiva, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati. Devono altresì avere competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico.

È importante, inoltre, che i membri dell'OdV non siano incorsi in condotte antiggiuridiche accertate o in via di accertamento giudiziale tali da sgretolare l'essenza stessa della funzione di vigilanza.

- Continuità d'azione

L'Organismo deve assicurare costantemente la vigilanza sul Modello e curarne l'attuazione e l'aggiornamento avvalendosi dei necessari poteri ispettivi. L'ente deve pertanto dotare l'OdV dei necessari supporti tecnici interni atti a facilitare e snellire l'attività di

coordinamento tra l'OdV e le Funzioni aziendali, i flussi di comunicazione nonché dei più ampi poteri di accesso a dati ed informazioni relativi alle attività sensibili.

4.L'Organismo di Vigilanza di EcoAmbiente Salerno S.p.A.

4.1 Composizione e Struttura dell'OdV

In ragione della natura, delle dimensioni e della struttura societaria, EcoAmbiente Salerno S.p.A. ha optato per un ODV in composizione monosoggettiva e monocratico.

Nel rispetto dei principi sopra espressi, ed al fine di garantire la massima autonomia ed indipendenza, la società ha optato per l'affidamento della funzione a soggetto esterno alla Società, essendo risultata infruttuosa la ricerca interna di un soggetto con le necessarie competenze svincolato da funzioni operative.

Il conferimento dell'incarico viene deliberato dall'organo amministrativo dando atto del rispetto dei requisiti richiesti dal presente Modello.

La durata dell'incarico è stabilita con il conferimento dello stesso dall'organo amministrativo.

In ossequio ai requisiti di autonomia, indipendenza e continuità di azione, è conferito al facente funzioni di OdV un budget annuale, separato e diverso dal compenso professionale riconosciuto per l'attività di OdV, il cui importo è concordato con l'organo dirigente e da questo deliberato.

Nel rispetto del requisito di continuità d'azione per garantire l'efficace e costante attuazione del modello, è costituita una segreteria tecnica all'interno della società, in grado di coordinare l'attività dell'Organismo di vigilanza e di assicurare la costante individuazione di una struttura di riferimento nella società, anche ai fini di eventuali informazioni o denunce da parte di soggetti operanti al suo interno.

Nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza e continuità d'azione il facente funzione di OdV all'atto di insediamento dota l'organismo di un Regolamento teso a disciplinare le proprie attività, ovvero avvalga il Regolamento se già redatto dalla precedente funzione e se ritenuto idoneo.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Amministrativo può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo ed il mandato allo stesso assegnato. L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti nella Società.

L'OdV si coordina con le Funzioni aziendali responsabili di attività sensibili per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello e può avvalersi, per l'esercizio della propria attività, dell'ausilio e del supporto del personale dipendente e di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

Il facente funzione dell'Organismo di Vigilanza è tenuto al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui è a conoscenza a causa dello svolgimento del proprio incarico.

La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

4.2 Requisiti del facente funzioni di OdV

Per garantire il rispetto del requisito di professionalità, la carica di OdV deve essere affidata ad un soggetto che rispetti i seguenti standard:

- laurea magistrale in giurisprudenza o titoli equivalenti;
- abilitazione all'esercizio della professione forense;
- comprovata conoscenza della materia attinente alla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato;
- esperienza processuale in materia penale;
- esperienza e formazione in materia di compliance aziendale.

4.3 Eleggibilità e Decadenza del facente funzioni di OdV

Nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità non sono eleggibili e decadono dalla funzione di OdV se nominati coloro i quali si trovino nelle seguenti condizioni:

1. Aver riportato condanna penale, ancorché non definitiva, o emessa ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero essere destinatario di un provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.;
2. Essere indagati o imputati di condotte relative ad uno dei reati presupposto ai sensi del D.lgs 231/01;
3. Essere destinatario di una misura cautelare in itinere;
4. Essere destinatario di una misura di prevenzione in itinere;
5. Avere un vincolo di parentela, affinità o coniugio con un socio, con un amministratore o con altro soggetto apicale (Dirigenti, Responsabili di funzione);
6. Avere un ruolo operativo all'interno della società o di altra società collegata;
7. Svolgere ulteriori incarichi professionali per la società o per una società collegata relativi ad attività che comportano l'esercizio di funzioni operative ovvero attività che rientrano astrattamente nelle aree sensibili al rischio di reato presupposto (es. commercialista, consulente del lavoro, legale di fiducia, ecc.);
8. Essere interdetti, inabilitati o falliti.

I candidati alla funzione ed i soggetti in carica hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente all'organo amministrativo l'esistenza o la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o decadenza.

4.4 Revoca del facente funzioni di OdV

Il facente funzione di OdV deve essere revocato con delibera dell'organo amministrativo nei seguenti casi:

1. Provvedimento disciplinare e conseguente sanzione;

2. Violazione degli obblighi di riservatezza in relazione alle informazioni di cui il facente funzioni di OdV sia venuto a conoscenza per la natura del suo incarico e nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dal presente Modello;
3. Esistenza di una causa di decadenza;
4. Inadempimento relativo ai flussi informativi verso l'organo amministrativo, alle ispezioni per il monitoraggio del corretto funzionamento del Modello ovvero per la mancata presa in carico delle segnalazioni.

4.5 Poteri e Doveri dell'OdV

Al facente funzione di OdV sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, l'OdV deve vigilare:

- sull'adeguatezza ed effettività del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il D. Lgs. 231/2001, tenendo conto anche delle dimensioni e della complessità organizzativa e operativa della Società;
- sulla permanenza nel tempo dei requisiti di adeguatezza ed effettività del Modello;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, rilevando eventuali violazioni e proponendo i relativi interventi correttivi e/o sanzionatori agli organi aziendali competenti;
- sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative, proponendo le eventuali azioni di adeguamento agli organi aziendali competenti e verificandone l'implementazione.

Per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, all'OdV sono attribuiti i seguenti poteri:

- salvo quanto previsto da disposizione legislativa contraria, accede liberamente presso tutte le Funzioni e Organi della Società, onde
- salvo quanto previsto da disposizione legislativa contraria, accede liberamente, previa richiesta al Responsabile della funzione coinvolta, ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti;
- effettua verifiche mirate su specifiche attività o su determinate operazioni ritenute a rischio;
- promuove l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D. Lgs. 231/2001;
- valuta, di concerto con i Responsabili di funzione, l'adeguatezza e l'attuazione del corpo normativo interno adottato e ne propone le modifiche ritenute necessarie ai fini della prevenzione dei reati presupposto;
- segnala periodicamente all'Organo Amministrativo eventuali violazioni di presidi di controllo richiamati dal Modello o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte;

- definisce, in accordo con il Responsabile delle risorse umane e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per la Sicurezza, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D.lgs. 231/2001;
- redige, con cadenza semestrale, una relazione scritta all'Organo Amministrativo;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informa immediatamente l'Organo Amministrativo.

4.6 Flussi Informativi Tipizzati

All'OdV sono comunicate tempestivamente tutte le informazioni rilevanti e necessarie al corretto svolgimento dei propri compiti e per il corretto funzionamento del MOG.

Oggetto della comunicazione all'OdV dalla Segreteria Tecnica all'indirizzo mail odv@ecoambientesalerno.it sono le seguenti informazioni:

1. Modifica del sistema di amministrazione;
2. Modifica dello statuto;
3. Modificazioni della società e della compagine sociale;
4. Modifiche organizzative;
5. Adozione o modifiche della regolamentazione interna;
6. Nuove assunzioni e licenziamenti;
7. Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;
8. Documento di Valutazione dei Rischi;
9. Pratiche di infortunio e loro esito;
10. Procedimenti disciplinari e loro esito;
11. Provvedimenti o atti dell'Autorità Giudiziaria destinati alla società, ai soci, agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori, ai clienti ed ai partner;
12. Adempimenti relativi alle certificazioni in corso;
13. Relazioni dei responsabili di funzione relative alle certificazioni in corso;
14. Esito audit sulle certificazioni in corso;
15. Segnalazioni pervenute in ragione del sistema di Whistleblowing e relative determinazioni dell'organo gestorio;
16. Segnalazioni pervenute in ragione del sistema di Whistleblowing e relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
17. Bilancio e relazione di gestione;
18. Relazione quadrimestrale su eventuali anomalie e criticità riscontrate dai Responsabili di funzione nello svolgimento delle attività societarie;
19. Ogni altro dato, notizia, informazione, circostanza o evento ritenuto rilevante ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'OdV.

4.7 Le Segnalazioni

Tutti i destinatari hanno il dovere di informare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al quale è assegnata la gestione delle Segnalazioni, in ossequio al combinato disposto

dagli artt. 6, co. 2 bis, D. Lgs. 231/01 e 4, co. 1 D. Lgs. 24/23, delle seguenti circostanze:

1. Violazione del MOG e degli strumenti attuativi;
2. Tentativo, consumazione o ragionevole pericolo di commissione di reati presupposto;
3. Qualsiasi condotta illecita rilevante ai sensi del D.lgs. 231/01.

Su tutti i dipendenti, dirigenti e non dirigenti, che abbiano il ragionevole e fondato motivo di ritenere la sussistenza di una delle azioni sopra descritte, grava l'obbligo di informazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate secondo i canali predisposti dalla Società e cristallizzati nel documento sociale "Procedura per la gestione della segnalazione degli illeciti ai sensi del D. Lgs. 24/2023 (Whistleblowing)" approvata con Delibera n. 183 del Verbale di C.d.A. n. 22 del 20.12.2023, entrata in vigore il 21.12.2023, alla quale si rimanda integralmente, il cui documento è allegato alla presente Parte Generale.

4.8 Report dell'OdV

L'OdV ha l'obbligo di comunicare tempestivamente e nella forma ritenuta più efficace all'organo amministrativo ogni situazione accertata dalla quale derivi:

1. il pericolo di violazione del modello, delle procedure e dei codici di condotta adottati in ragione del modello;
2. la violazione tentata o commessa del modello, delle procedure e dei codici di condotta adottati in ragione del modello;
3. il pericolo di commissione dei reati presupposto;
4. il tentativo o la commissione di un reato presupposto.

L'OdV relazione periodicamente e su base semestrale all'Organo amministrativo a mezzo pec sullo stato ed il funzionamento del sistema di organizzazione e gestione previsto dal Modello.

In particolare, la relazione ha ad oggetto i seguenti punti:

1. Piano di attività dell'OdV;
2. Verifiche effettuate e loro esito;
3. Criticità ed anomalie rilevate;
4. Proposte di adozione o modifica della regolamentazione interna;
5. Mutamenti del quadro normativo esterno e proposta di modifica del Modello;
6. Segnalazioni ricevute e loro esito in ordine alla violazione del MOG;
7. Rispetto dei flussi informativi e report delle informazioni ricevute;
8. Analisi del Modello, proposta di interventi sul modello, correttivi, migliorativi o seguenti a modifiche esterne;
9. Attualità dell'analisi dei rischi e potenziali ulteriori rischi emersi nello svolgimento delle funzioni;
10. Rendicontazione delle spese sostenute nell'utilizzo del budget assegnato;
11. Politiche di formazione;
12. Ogni altro dato o elemento ritenuto rilevante.

5. Sistema Disciplinare del MOG

5.1 Principi generali

Il sistema disciplinare opera come presidio interno alla Società e si aggiunge e previene l'applicazione di sanzioni esterne da parte dello Stato.

Il sistema disciplinare completa e rende effettivo il modello organizzativo, il cui fine è evitare che vengano commessi reati, non reprimerli quando siano già stati commessi

La sanzione disciplinare prescinde dalla commissione dell'illecito e si attesta come reazione della Società al mancato rispetto dell'apparato normativo interno costituito dal MOG.

L'esercizio del potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di:

- proporzione, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato;
- contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato: formulata la contestazione dell'addebito, tempestiva e specifica, occorre dargli la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello. Si procederà nei confronti del segnalante in caso di segnalazione infondata ed in mala fede, ovvero nei casi di condanna, anche in primo grado, per diffamazione o calunnia, o provvedimenti civili di uguale portata, in relazione alla segnalazione.

5.2 Le Violazioni

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dal Modello e dal Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società stessa ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Costituiscono condotte sanzionabili:

- a) Tentata commissione di un reato presupposto;
- b) Commissione di un reato presupposto;
- c) Condanna per reato presupposto;
- d) Violazione delle procedure del MOG;
- e) Violazione dei principi generali di prevenzione;
- f) Violazione dei principi espressi nel Codice Etico;
- g) Violazione delle regole stabilite nelle Policy Aziendale adottate in conformità al MOG;
- h) Ingiustificata violazione degli obblighi informativi e false comunicazioni da e verso l'OdV;
- i) Ingiustificato diniego di accesso a dati ed informazioni richiesti dall'OdV;
- j) Distruzione, alterazione o occultamento dolosa di documenti, dati ed informazioni relativi ai sistemi di controllo previsti dal Modello;
- k) Omessa segnalazione della commissione di violazioni di cui si ha conoscenza oggettiva;
- l) Segnalazioni infondate, diffamatorie, false o ingannevoli, poste in essere con mala fede o colpa grave.

m) Condanna definitiva in sede penale o civile relativa a segnalazioni infondate, diffamatorie, false.

5.3 Iter Procedimentale

Le violazioni sono comunicate secondo i canali previsti dalla Procedura per la gestione della segnalazione degli illeciti ai sensi del D. Lgs. 24/2023 (Whistleblowing), approvata con Delibera n. 183 del Verbale di C.d.A. n. 22 del 20.12.2023, entrata in vigore il 21.12.2023, al facente funzione di Organo Gestorio delle Segnalazioni, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del Responsabile Risorse Umane, titolare del potere di accertamento disciplinare, e dell'Organo Amministrativo, titolare del potere sanzionatorio.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello. Gestita la segnalazione, nel caso di positiva deliberazione in ordine alla fondatezza, l'Organo Gestorio informerà degli esiti il Responsabile delle Risorse Umane - e per conoscenza l'Organo amministrativo - che darà il via all'iter procedurale al fine di procedere alle contestazioni.

Si procederà nei confronti del segnalante in caso di segnalazione infondata ed in mala fede, ovvero nei casi di condanna, anche in primo grado, per diffamazione o calunnia, o provvedimenti civili di uguale portata, in relazione alla segnalazione.

L'accertamento delle infrazioni e la proposta di irrogazione delle sanzioni sono di competenza della funzione Risorse Umane.

Nella fase di accertamento a cura del Responsabile Risorse Umane verrà previamente contestato al destinatario l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa.

In tale fase il Responsabile Risorse Umane procede con il supporto del Consigliere di Amministrazione delegato alla gestione del personale e segnatamente:

- Trasmette al Consigliere la contestazione prima di notificarla al destinatario;
- Convoca il Consigliere in sede di audizione del soggetto sottoposto ad accertamento disciplinare;
- Trasmette al Consigliere gli scritti difensivi e le repliche;
- Trasmette al Consigliere la proposta sanzionatoria prima di comunicarla al Presidente del C.d.A.
- Archivia il procedimento disciplinare previo parere favorevole del Consigliere delegato.

Chiusa la fase di accertamento, laddove non ritenga di dover archiviare il procedimento, il Responsabile Risorse Umane trasmette al Presidente del C.d.A. le proprie determinazioni, formulando proposta sanzionatoria, unitamente alla documentazione relativa al procedimento di accertamento disciplinare.

La sanzione è irrogata dal Presidente del C.d.A., previa verifica della corretta gestione dell'accertamento e della congruità della sanzione proposta.

La società garantisce il rispetto delle procedure, delle disposizioni e delle garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa pattizia in materia di provvedimenti disciplinari.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

5.4 Trattamento Sanzionatorio

Al lavoratore subordinato si applicano le sanzioni previste dal CCNL di categoria nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e più precisamente ed in ordine graduale:

1. richiamo verbale, nei casi di cui alle lettere f) e g) del precedente punto 5.2;
2. rimprovero scritto, nei casi di cui alle lettere a), h), i) e k) del precedente punto 5.2;
3. multa fino all'importo di 3 ore di retribuzione base, nei casi di cui alle lettere d) e j) del precedente punto 5.2;
4. sospensione disciplinare dalla retribuzione e dal lavoro fino ad un massimo di 10 giorni, nei casi di cui alle lettere q) e l) del precedente punto 5.2;
5. Sospensione cautelare dal lavoro, nei casi di cui alla lettera b) del precedente punto 5.2;
6. Licenziamento nei casi di cui alle lettere c) e m) del precedente punto 5.2.

Nei casi di violazione dei principi espressi nel Codice Etico di cui alla lettera f) del precedente punto 5.2., potrà irrogarsi sanzione diversa da quella prevista al n. 1 del precedente definita tenendo conto della gravità della condotta (es. Commissione o tentativo di reato non presupposto che violi i principi del Codice Etico) , dell'intensità della colpa dell'agente, più precisamente in relazione all'intenzionalità del comportamento, dalla rilevanza degli obblighi violati, dell'entità del danno derivante alla Società e del ruolo ed del livello di responsabilità gerarchica e dell'autonomia del dipendente.

In caso di recidiva o di violazione realizzata da lavoratore subordinato con funzioni di dirigente si applica la sanzione in via graduale più grave.

Quando l'amministratore sia responsabile delle violazioni, l'OdV informa immediatamente i soci, i quali adottano le iniziative ritenute necessarie, fino alla revoca dalla carica dell'amministratore.

I rapporti con terze parti sono regolati da adeguati contratti che devono prevedere clausole di rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico da parte di tali soggetti esterni. In particolare, il mancato rispetto degli stessi deve comportare la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società.

6. Formazione e Diffusione del MOG

6.1 Premessa

La corretta applicazione del MOG di EcoAmbiente Salerno S.p.A., passa necessariamente attraverso un'adeguata comunicazione ai destinatari

dei principi, delle regole di condotta e delle procedure in esso contenuti.

La diffusione del Modello, infatti, rappresenta il primo passo verso la sensibilizzazione del destinatario in ordine alla prevenzione del rischio reato, permettendo, al contempo, che quest'ultimo raggiunga piena consapevolezza in merito agli obiettivi della società ed alle sue politiche in materia di illeciti.

6.2 Diffusione

Il MOG Parte Generale con i relativi allegati è pubblicato al sito istituzionale.

Le Parti Speciali ed i relativi allegati sono consegnati in formato elettronico a tutto il personale dipendente, dirigente e non dirigente, ed ai nuovi assunti all'atto di assunzione, in relazione all'area di rischio nella quale questi operano.

Ai consulenti esterni, Fornitori e Partner in genere è richiesta la presa visione e l'accettazione della Parte Generale del MOG e dei relativi allegati, del Codice Etico e della Procedura di Whistleblowing.

6.3 Formazione del personale

La formazione del personale relativa al MOG è obbligatoria e la relativa programmazione è affidata al Responsabile Risorse Umane ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Concerto con l'Organismo di Vigilanza.

La Società formalizza e attua specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutte le Direzioni e Funzioni aziendali.

L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'Organismo di Vigilanza, agli amministratori, con modalità diversificate secondo il loro ruolo e grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili e sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi elaborata dall'OdV.